

Allegato 'C' all'atto n. 3268

STATUTO

della "In & Out S.p.A."

Articolo 1 - E' costituita una Società per Azioni denominata:

"In & Out S.p.A."

Articolo 2 - La sede legale della Società è stabilita in Roma

L'Assemblea ha la facoltà di istituire e chiudere, in Italia

o all'estero, uffici di rappresentanza, sedi secondarie, fi-

liali e succursali ogniqualevolta lo ritenga necessario o uti-

le al conseguimento dell'oggetto sociale

Articolo 3 - L'attività che costituisce l'oggetto sociale è

la seguente:

a) la prestazione di servizi di marketing alle imprese e alla pubblica amministrazione per permettere loro di costruire e mantenere relazioni personalizzate con la loro clientela tramite l'utilizzo di tutti i tipi di comunicazione e durante tutto il ciclo di vita del cliente

In particolare lo sviluppo, gestione e ottimizzazione di attività che possono aiutare a:

- acquisire nuove quote di mercato (Customer Acquisition);
- fidelizzare la clientela esistente (Customer Care) (inclusa l'assistenza tecnica per il recupero crediti);
- sviluppare il valore della base clienti (Customer Value Growth);
- analizzare economicamente le relazioni con la clientela ed



il programma di gestione di tali relazioni (Customer Value Management);

b) la consulenza di marketing con particolare riferimento alla consulenza per la gestione di centri di contatto;

c) la formazione al marketing e alla gestione dei centri di contatto;

d) la produzione di servizi con particolare riferimento alle applicazioni statistiche ed econometriche e dell'informatica con eventuale commercializzazione di software e hardware;

e) attività di supporto alle imprese attraverso la prestazione, anche a mezzo dello strumento del temporary management, dei servizi tipici e delle diverse funzioni aziendali, quali, a mero titolo esemplificativo, direzione, marketing, relazioni esterne, pubblicità, organizzazione, nonché la prestazione di attività di selezione e formazione del personale, servizi di segreteria integrati, recapiti telefonici, postali, telefax, dattilografia e fotocopie, allestimento e gestione di spazi a uso ufficio e sale riunioni e/o di centri servizi destinati alle imprese, nonché la manutenzione e logistica dei suddetti spazi;

f) attività di agenzia nei servizi di pagamento, volta alla promozione e conclusione di contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del T.U.B., istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche e Poste

Italiane

E' esclusa espressamente ogni forma di operatività nella concessione del credito e, comunque, il tutto nel rispetto del principio della separatezza organizzativa e contabile dell'attività svolta e delle norme contenute nel Regolamento di cui al D.M. 28 Dicembre 2012 numero 256

Al solo fine del raggiungimento di tali scopi, nel rispetto delle norme di legge vigenti ed in ogni caso non nei confronti del pubblico ed in misura non prevalente rispetto alle altre attività, la Società potrà compiere qualsiasi attività immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria che si rendesse utile e necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale; la Società, inoltre, potrà assumere, da parte di uno o più soggetti mandanti, con o senza obbligo di esclusiva, incarichi di agenzia, di rappresentanza e di promozione, nonchè assumere partecipazioni in altre imprese di capitali aventi analogo oggetto - esclusa comunque la collocazione di dette partecipazioni presso il pubblico - ricevere e prestare garanzie nel modo più ampio da e/o a favore di terzi siano essi privati o società e precisamente può obbligarsi con fidejussioni, avalli, iscrizioni di ipoteca sui beni sociali a garanzia di mutui, fidi, operazioni bancarie di ogni genere, concessi alla Società e/o a terzi da Istituti di Credito o Enti finanziari

Articolo 4 - La durata della Società è stabilita dalla data



dell'atto costitutivo fino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per periodi più o meno lunghi, secondo quanto verrà deliberato dall'Assemblea degli Azionisti

Articolo 5 - Il capitale sociale è di euro 2.828.141,00 (due milioni ottocentoventottomilacent quarantuno virgola zero zero) diviso in numero 2.828.141 (due milioni ottocentoventottomilacent quarantuno) azioni ordinarie di nominali euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna ai sensi di legge

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari

Esso può essere aumentato, in una o più volte, con delibera dell'Assemblea degli Azionisti, o mediante delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2443 del Codice Civile, e i conferimenti potranno anche essere fatti in natura

A ogni azione spettano uguali diritti

Nei limiti stabiliti per legge, possono essere create ed emesse categorie di azioni aventi diritti diversi con delibera dell'Assemblea degli Azionisti

Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra

Articolo 6 - a) Ogni Azionista dispone di un diritto di prelazione sulle azioni che un altro Azionista intende trasferire a terzi che non siano Azionisti della Società

Qualora più di un Azionista intenda avvalersi di tale diritto

to, la prelazione sarà esercitata in proporzione alle azioni possedute

Il diritto di prelazione deve essere indicato sui titoli azionari tramite stampigliatura sugli stessi

b) Ogni Azionista il quale intenda trasferire a titolo oneroso le sue azioni, deve informare per iscritto gli altri Azionisti con avviso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'indicazione del nome e dell'indirizzo del proposto terzo acquirente, del prezzo da questi offerto, nonché degli altri termini e condizioni dell'offerta, nonché l'offerta di vendere le azioni suddette agli altri Azionisti al prezzo offerto dal terzo



Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del suddetto avviso

Qualora nessuno degli Azionisti eserciti il diritto di prelazione entro il termine suddetto, l'Azionista che offre di vendere le azioni potrà trasferirle liberamente entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine sopra indicato a un prezzo non inferiore a quanto indicato nell'avviso agli Azionisti e ai termini e condizioni ivi stabiliti, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo c)

Qualora il termine di 60 (sessanta) giorni trascorra senza che la vendita delle azioni abbia avuto luogo, detto trasferimento potrà avvenire solo se il procedimento e le condizioni di cui al presente articolo saranno nuovamente adempiuti

c) Qualora alcuni ma non tutti gli Azionisti esercitino il loro diritto di prelazione, le azioni non acquistate saranno offerte agli Azionisti che hanno esercitato il diritto ai medesimi termini e condizioni di cui al precedente paragrafo b)

Se detti Azionisti non eserciteranno i loro diritti in relazione alle azioni restanti, l'Azionista sarà libero di trasferire a terzi la sua intera partecipazione secondo quanto disposto dal precedente paragrafo b)

d) Qualsiasi trasferimento di azioni effettuato senza il rispetto delle procedure disposte con il presente Articolo sarà inefficace nei confronti della Società

e) Le disposizioni del presente Articolo si applicano al trasferimento dei diritti di opzione in occasione di aumento di capitale

Il diritto di prelazione di cui al presente articolo non si applica in caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione a favore di un soggetto in cui il cedente detenga il controllo della maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto

Articolo 7 - I versamenti sulle azioni sottoscritte sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione quando lo stesso lo ritenga opportuno, in una o più volte, a mezzo di lettera raccomandata diretta agli Azionisti almeno trenta giorni prima di quello fissato per il versamento

Articolo 8 - Le azioni sono indivisibili

In caso di comproprietà di azioni, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune

Tutte le azioni sono nominative

Articolo 9 - La Società può emettere obbligazioni in Italia e all'estero, secondo le modalità e le condizioni di collocamento e di rimborso stabilite dall'Assemblea degli Azionisti e nei limiti stabiliti dagli Articoli 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia



Articolo 10 - L'Organo di Amministrazione potrà essere autorizzato, in base a deliberazione dell'Assemblea ordinaria, a richiedere agli Azionisti, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, versamenti in conto capitale che saranno improduttivi di interessi e non daranno luogo a crediti esigibili a richiesta dei singoli Azionisti durante la vita della società, richiesta alla quale gli Azionisti stessi rimangono liberi di aderire o meno, il tutto nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legge

Eventuali finanziamenti da parte degli Azionisti, diversi dai finanziamenti in conto capitale, effettuati nei limiti e con le modalità previste dalla legge, saranno produttivi di interessi, salva espressa contraria pattuizione al riguardo

La Società ha la possibilità di acquisire dagli Azionisti fondi con obbligo di rimborso, nei limiti e con le modalità di legge e della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 Marzo 1994 e sue

successive modificazioni

Articolo 11 - L'Assemblea degli Azionisti validamente costituita rappresenta la totalità degli Azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti gli Azionisti, ancorchè non intervenuti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse

Articolo 12 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, nel territorio dei Paesi geograficamente appartenenti all'Europa, negli Stati Uniti d'America e in Messico; l'Assemblea straordinaria può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia

Essa è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare

I soci, gli Amministratori e i Sindaci devono essere convocati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il termine tra l'avviso di convocazione e il giorno della prima adunanza non potrà essere inferiore a otto giorni

In detto avviso può essere indicato anche il giorno fissato per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea nel caso in cui la prima vada deserta

Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei



componenti dell'organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato

Nell'ipotesi di cui sopra, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale non presenti

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può altresì svolgersi tramite audio/video conferenza, vale a dire con gli intervenuti dislocati in diverse località, audio/video collegate tra loro, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci

In particolare, è richiesto che:

sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e di trovarsi nello stesso luogo ove si trova il Presidente per consentire la firma dei relativi verbali;

sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di scambiarsi i documenti in tempo reale;



vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando sia stata inoltrata richiesta ai sensi dell'articolo 2367 del Codice Civile

Articolo 13 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori; la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci

L'assemblea ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla sua competenza

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio

zio sociale, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale stesso qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e negli altri casi di cui all'articolo 2364, ultimo comma, Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto eventualmente previsto dal presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- e) le altre materie a essa attribuite dalla legge e dal presente statuto

Articolo 14 - Ogni Azionista ha diritto a un voto per ogni azione di sua spettanza e può farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta, purchè tale persona non rientri tra quelle contemplate nell'Articolo 2372, quinto comma, Codice Civile

Articolo 15 - Per la regolare costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda o ulteriore convocazione, come pure per la validità delle deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria si applicano le norme di legge

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno valide con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino



più della metà del capitale sociale, sia in prima che in seconda o ulteriore convocazione

Gli Azionisti, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2370, terzo comma, Codice Civile devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona scelta dagli azionisti

Il Segretario dell'Assemblea è designato dalla stessa e non è richiesto che egli sia un Azionista ovvero abbia particolari qualifiche, salvo che per l'Assemblea straordinaria in cui tale funzione deve essere affidata ad un Notaio

Articolo 16 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da non meno di tre e non più di quindici membri, per i quali non è richiesto che siano Azionisti, né che siano residenti in Italia

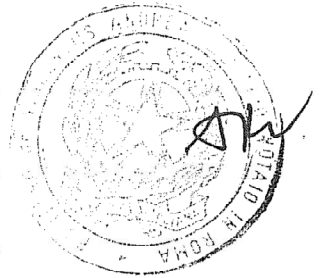
Previa determinazione del loro numero, gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea ordinaria e durano in carica tre esercizi, a meno che al momento della loro elezione sia stabilito di eleggerli per uno o due esercizi; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica

Essi sono rieleggibili e revocabili a norma di legge

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, anche contem-

poraneamente, uno o più Amministratori, purchè non sia venuta meno la maggioranza in seno al Consiglio di Amministrazione e purchè la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri Amministratori, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, provvedono alla loro temporanea sostituzione

Gli Amministratori così nominati restano in carica soltanto fino alla successiva Assemblea degli azionisti, sia ordinaria che straordinaria, in occasione della quale la loro nomina può essere confermata



Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende automaticamente decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere immediatamente convocata dagli amministratori rimasti in carica per la nomina nuovo consiglio

Articolo 17 - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio

Il Consiglio di Amministrazione può, a norma dell'Articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile, stabilire la remunerazione per gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale

Il compenso per gli Amministratori che non rivestano particolari cariche può essere stabilito soltanto con delibera dell'Assemblea degli Azionisti

Articolo 18 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea degli Azionisti

Sono inoltre attribuite al consiglio di amministrazione le seguenti competenze:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società

Articolo 19 - Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, al quale spetta la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e, in particolare, la rappresentanza giudiziale, attiva e passiva, della Società, con facoltà di proporre domande e ricorsi avanti ad autorità ed in qualunque grado di giurisdizione, compresa la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale, e qualsiasi altra giurisdizione in qualsiasi grado, per le quali siano richiesti poteri di rappresentanza speciali, anche allo scopo di ottenere la revoca di precedenti sentenze e di altri provvedimenti definitivi, nonchè di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti e di eleggere domicilio presso di essi

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Vice Presidente, scegliendolo fra i suoi membri

Il Vice Presidente sostituirà il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, esercitando gli stessi poteri

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati, cui conferire proprie attribuzioni, ovvero può conferire speciali incarichi a uno o più Amministratori, determinando i limiti della delega

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 Codice Civile

A ciascun Amministratore Delegato, se nominato, spetta la legale rappresentanza della Società nell'ambito dei poteri attribuitigli dal Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale ai sensi dell'articolo 2381 Codice Civile

Articolo 20 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, nel territorio dei Paesi geograficamente appartenenti all'Europa, negli Stati Uniti d'America o in Messico, ogniqualevolta il



Presidente o l'Amministratore Delegato lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno due Consiglieri

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, qualora questi sia impedito per qualsiasi ragione, dal Vice Presidente, se nominato, o in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore all'uopo designato dal Consiglio

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente ovvero dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato ovvero da due Consiglieri che ne abbiano fatta richiesta, mediante avviso indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno della riunione, spedito mediante lettera raccomandata o posta elettronica a tutti gli Amministratori e Sin-



daci, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione

In caso di urgenza l'avviso è validamente comunicato per telex, per telegramma o posta elettronica, qualora esso pervenga al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco non più tardi di due giorni prima della data fissata per la riunione

Per la trattazione di qualunque argomento e per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti alla riunione.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in apposito libro a opera del Segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta o periodicamente, e debbono essere sottoscritti da chi presiede la riunione nonché dal Segretario.

Articolo 21 - Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare tra i propri membri un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri.

Il Comitato Esecutivo sarà composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, in conformità con la decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà Presidente del Comitato Esecutivo.



Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente mediante telegramma spedito almeno due giorni prima di quello della riunione

I verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo devono essere trascritti in apposito libro ad opera del Segretario del Comitato, nominato di volta in volta

Articolo 22 - Gli Amministratori non assumono alcuna responsabilità personale per gli impegni sociali e in genere nessuna altra responsabilità oltre a quelle specificatamente previste dal Codice Civile

Articolo 23 - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nel rispetto dei requisiti di iscrizione previsti dall'articolo 2397 Codice Civile; i Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio della carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito

I Sindaci sono rieleggibili

L'Assemblea ordinaria procede altresì alla nomina del Presidente del Collegio e determina la retribuzione da corrispondere al Collegio Sindacale stesso per l'intero periodo di durata del suo ufficio

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e le sue deliberazioni dovranno essere adottate e trascritte secondo quanto previsto dalla legge

Articolo 24 - Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale, esercita le funzioni previste all'articolo 2409-ter Codice Civile

L'incarico del controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, dall'Assemblea ordinaria la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intero periodo di durata dell'incarico

L'incarico ha la durata di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico



Articolo 25 - L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare il Bilancio a mente degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e sottoporlo all'Assemblea degli Azionisti ai sensi di legge al fine di ottenerne l'approvazione nei termini stabiliti dalla legge e dal presente Statuto. Nel Bilancio possono essere iscritti accantonamenti e riserve straordinarie a fronte di oneri e rischi futuri.

Articolo 26 - Gli utili netti di ogni esercizio, decurtati di una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) per la costituzione della riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono accantonati, utilizzati o ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti.

La distribuzione degli utili sarà effettuata in proporzione alle rispettive partecipazioni.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili cadono in prescrizione a favore della Società.

Articolo 27 - I casi nei quali spetta agli Azionisti, per tutte o parte delle loro azioni, il diritto di recesso, i termini e le modalità del suo esercizio, i criteri di determinazione del valore delle azioni, nonché il procedimento di liquidazione sono regolati, rispettivamente, dagli articoli

2437, 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater, Codice Civile, salvo quanto in appresso disposto nel presente articolo

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo del presente statuto che riguarda l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie

Il consiglio di amministrazione dovrà, nella propria determinazione del valore di liquidazione, tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della Società, delle plus o minus valenze latenti, delle prospettive reddituali, della posizione nel mercato, del numero di azioni per il quale viene esercitato il recesso, nonché della realtà economica e societaria che si viene a determinare a seguito del recesso



Articolo 28 - Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea straordinaria degli Azionisti di deliberare le modalità della liquidazione e di nominare uno o più Liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso

L'attivo risultante dopo la liquidazione di tutti i debiti della Società, deve essere ripartito tra gli Azionisti in proporzione alle azioni ad essi appartenenti

Articolo 29 - Il domicilio degli Azionisti per quanto riguarda i rapporti tra loro e la Società è quello che risulta dal libro soci

Articolo 30 - Tutte le controversie (fatta eccezione per

quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) aventi ad oggetto diritti disponibili relativi ai rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci o i loro eredi, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano

Il Collegio Arbitrale sarà composto di tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale stessa

Ove la Camera Arbitrale non provveda entro il termine di trenta giorni, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede le società

L'arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto

Il lodo sarà impugnabile ai sensi di legge

Articolo 31 - Per tutto quanto non è specificatamente previsto in questo Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi applicabili

F.to Lucio Maria Apollonj Ghetti

Andrea POSITANO de VINCENTIIS Notaio

- - - - -

Per copia conforme

*Lucio Maria Apollonj Ghetti*

